

Comunicato Stampa Corte UE 16/12/2008

Autore: Redazione

Commissione / Italia

Apothekerkammer des Saarlandes e a.

SECONDO L'AVVOCATO GENERALE YVES BOT, LA TITOLARITÀ E L'ESERCIZIO DI UNA FARMACIA POSSONO ESSERE RISERVATI AI SOLI FARMACISTI

Egli ritiene che la normativa italiana e tedesca che prevedono tale regola sono giustificate dall'obiettivo di garantire un rifornimento adeguato di farmaci alla popolazione

In data odierna l'avvocato generale Bot ha presentato le sue conclusioni nelle due serie di cause relative al regime di proprietà delle farmacie.

Dette cause vertono principalmente sul problema se le disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento ostino alle disposizioni contenute nelle normative italiane e tedesca che prevedono che soltanto i farmacisti possono possedere e gestire una farmacia.

Le cause riunite C-171/07 e C-172/07 (Apothekerkammer des Saarlandes e a.) traggono origine dall'autorizzazione accordata dal competente ministero del Land della Saar alla DocMorris, società per azioni olandese, di gestire dal 1° luglio 2006 una farmacia a Saarbrücken come succursale. La decisione del ministero è stata impugnata dinanzi al tribunale amministrativo del Land della Saar da vari farmacisti e dalle loro associazioni di categoria per difformità dalla normativa tedesca la quale riserva ai soli farmacisti il diritto di possedere e gestire una farmacia.

Il tribunale amministrativo si è rivolto alla Corte di giustizia al fine di stabilire se le disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento debbano essere interpretate nel senso che esse ostano a tale normativa.

Peraltro, nella causa C-531/06 (Commissione/Italia), la Commissione chiede alla Corte di dichiarare che, riservando il possesso e la gestione delle farmacie private ai soli farmacisti, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dal diritto comunitario.

Nelle sue conclusioni l'avvocato generale ricorda anzitutto che la Comunità europea non si è vista attribuire una competenza piena e completa in materia di sanità pubblica. Siffatta competenza rimane, di conseguenza, condivisa fra la Comunità e gli Stati membri.

Egli ricorda che il mantenimento di un titolo di competenza nazionale in materia di sanità pubblica è espressamente sancito dall'art. 152, n. 5, CE, secondo cui: "l'azione comunitaria nel settore della sanità pubblica rispetta appieno le competenze degli Stati membri in materia di organizzazione e di fornitura di servizi sanitari e assistenza medica".

Tuttavia, secondo il ragionamento dell'avvocato generale, nell'esercizio della loro competenza riservata, gli Stati membri non sono esonerati dai loro obblighi comunitari. Per essere mantenuta, una norma nazionale che preveda che le farmacie possono essere possedute e gestite soltanto da farmacisti deve essere quindi conforme alle disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento.

Il fatto che tale norma sia dettata in un settore di competenza nazionale riservata, espressamente tutelata dall'art. 152, n. 5, CE, non è tuttavia privo di conseguenze sulla valutazione della compatibilità di tale norma con la libertà di stabilimento.

L'avvocato generale precisa che nell'esame della giustificazione delle legislazioni italiana e tedesca con riguardo ad un imperativo di interesse generale quale la tutela della sanità pubblica, occorre infatti tener conto del fatto che lo Stato membro può decidere il livello al quale intende garantire la tutela della sanità pubblica e il modo in cui questo livello deve essere raggiunto.

Sull'esistenza di una restrizione alla libertà di stabilimento

L'avvocato generale constata che le disposizioni nazionali hanno l'effetto di impedire ai cittadini degli Stati membri che non sono farmacisti di possedere e di gestire una farmacia in Italia e in Germania. Anche se, a suo avviso, tale disposizioni costituiscono in assoluto una restrizione alla libertà di stabilimento in quanto esse ostacolano l'accesso al mercato per le persone fisiche o giuridiche che vogliono aprire una farmacia in detti Stati membri, esse, nella fattispecie, sono giustificate.

Sulla giustificazione dell'accertata restrizione alla libertà di stabilimento

L'avvocato generale ritiene che l'ostacolo accertato non viola il diritto comunitario poiché la restrizione apportata alla libertà di stabilimento è giustificata dall'obiettivo di tutela della sanità pubblica.

A suo avviso, il divieto imposto ai non farmacisti di possedere e gestire una farmacia è atto a conseguire tale obiettivo poiché esso è tale da garantire un rifornimento di farmaci alla popolazione che offre garanzie sufficienti in materia di qualità e di varietà.

Egli rileva che una persona, che possieda una farmacia ed è contemporaneamente proprietaria e datore di lavoro influenza inevitabilmente la politica seguita nell'ambito di questa in materia di distribuzione dei farmaci. Pertanto, la scelta effettuata dai legislatori italiano e tedesco di collegare alla competenza professionale la proprietà economica della farmacia è giustificata tenuto conto dell'obiettivo di tutela della sanità pubblica.

L'avvocato generale sottolinea l'importanza di garantire la neutralità della consulenza farmaceutica, vale a

dire una consulenza competente e oggettiva. A suo avviso, la qualità dell'atto di distribuzione dei farmaci è strettamente collegata all'indipendenza di cui deve dar prova un farmacista nell'esercizio della sua missione.

Decidendo di riservare la proprietà e l'esercizio delle farmacie ai soli farmacisti, i legislatori italiano e tedesco hanno voluto in tal modo garantire l'indipendenza delle farmacie, rendendone la struttura economica impermeabile alle influenze esterne provenienti, per esempio, dai produttori di medicinali o dai grossisti.

A tal proposito, l'avvocato generale rileva che tale indipendenza è una garanzia del libero esercizio della professione. Un farmacista che abbia la piena gestione del suo strumento di lavoro può pertanto esercitare la sua professione con l'indipendenza caratteristica dei liberi professionisti, essendo al tempo stesso responsabile di un'impresa, vicino alle realtà economiche legate alla gestione della sua farmacia e un professionista sanitario, che ha interesse a bilanciare i propri imperativi economici con considerazioni di sanità pubblica, il che lo differenzia da un investitore puro e semplice.

Inoltre, il fatto di riservare il possesso e la gestione delle farmacie ai soli farmacisti non va oltre quanto è necessario per garantire un elevato livello di tutela della sanità pubblica.

L'avvocato generale considera infatti che la creazione di un sistema di responsabilità sia del gestore non farmacista sia dei farmacisti stipendiati e di un regime di sanzioni nei loro confronti non è sufficiente a garantire un livello altrettanto elevato di tutela della sanità pubblica, poiché si tratta principalmente di misure destinate a correggere ex post alcuni eccessi nel momento in cui questi si sono effettivamente concretizzati.

Egli ritiene peraltro che il semplice obbligo della presenza di un farmacista stipendiato per lo svolgimento di compiti che implicano un rapporto con i terzi non è idoneo a garantire, allo stesso modo, in termini di qualità e di neutralità dell'azione di distribuzione dei medicinali, l'adeguato rifornimento di farmaci alla popolazione. Poiché non padroneggia la politica commerciale della farmacia ed è tenuto nei fatti ad applicare le istruzioni del suo datore di lavoro, non sarebbe escluso che un farmacista stipendiato che lavora in una farmacia gestita da un non farmacista sia indotto a privilegiare l'interesse economico della farmacia a discapito delle esigenze connesse all'esercizio di un'attività farmaceutica.

Infine, collegare alla persona del farmacista l'autorizzazione all'esercizio di una farmacia è uno strumento efficace per garantire il carattere appropriato del rifornimento di farmaci alla popolazione, in particolare perché, in caso di colpa professionale, il farmacista esercente si espone al ritiro non soltanto della sua abilitazione professionale, ma altresì dell'autorizzazione all'esercizio, con le gravi conseguenze economiche che ne derivano.

Di conseguenza, l'avvocato generale ritiene che il fatto di esigere che chi ha la responsabilità economica

della farmacia e che, in quanto tale, ne determina la politica commerciale, sia un farmacista è conforme alle disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento.

<https://www.diritto.it/prassi/comunicato-stampa-corte-ue-16122008/>